



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Francesco Greco

Roma, 31 marzo 2026

Ill.mi Signori Avvocati

- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA

L O R O S E D I

via p.e.c.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO CNF N. 1/2014 RECANTE "ELEZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA".

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti trasmetto il testo della delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense nel corso della seduta amministrativa del 20 marzo u.s., avente ad oggetto la modifica dell'art. 5 comma 1 e dell'art. 11 comma 6 del Regolamento CNF n. 1 del 31 gennaio 2014 recante "*Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina*".

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Greco

Allegati: n. 1 c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 45-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 20 MARZO 2026

OMISSIS

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO CNF N. 1/2014 RECANTE “ELEZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA”

DELIBERA n. 1071

Il Consiglio Nazionale Forense;
nella seduta del 20 marzo 2026;
sentita la relazione della Vice Presidente avv. Patrizia Corona e della Consigliera avv. Paola Carello;

evidenziata l'opportunità di intervenire a modifica della data delle elezioni dei membri dei Consigli Distrettuali di Disciplina che oggi devono svolgersi, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del regolamento CNF n. 1/2014, entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del CDD in carica.

I CDD attualmente in carica andranno a naturale scadenza il 31.12.2026 e il Presidente del COA Distrettuale dovrà quindi indire le elezioni entro il 31.7.2026 con avviso di convocazione almeno trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni stesse.

In relazione a possibili modifiche della durata dei mandati connessi all'iter parlamentare di approvazione della nuova Legge professionale forense appare opportuno, anche al fine di escludere possibili contenziosi elettorali, modificare l'art. 5 comma 1 del regolamento CNF n. 1 /2014 con previsione che le elezioni dei componenti i Consigli Distrettuali di Disciplina si svolgano entro la data del 15 dicembre dell'anno di scadenza del CDD in carica e di conseguenza modificare l'art. 11 comma 6 del reg. CNF n. 1/2014 con previsione che la proclamazione degli eletti avvenga fra il 16 e il 31 dicembre successivi.

Delibera

di approva la proposta di modifica dell'art. 5 comma 1 e dell'art. 11 comma 6 del regolamento CNF 1/2014 nei termini di cui all'allegato schema:

testo vigente	Testo modificato
Art. 5. Determinazione dei seggi e fissazione della data delle elezioni 1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, sentiti i Presidenti dei Consigli	Art. 5. Determinazione dei seggi e fissazione della data delle elezioni 1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, sentiti i Presidenti dei Consigli

<p>dell'Ordine circondariali del distretto, fissa il giorno e l'orario di inizio delle operazioni elettorali, che devono aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del Consiglio distrettuale di disciplina in carica ed essere tenute contestualmente in tutto il distretto.</p> <p>2. Ogni Presidente di Consiglio dell'Ordine circondariale comunica al Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale senza ritardo il numero dei componenti del proprio Consiglio dell'Ordine.</p> <p>3. In esito a tale comunicazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale determina sia il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina da eleggere, sia quello dei componenti eleggibili da parte dei Consiglieri di ogni singolo Consiglio dell'Ordine.</p> <p>4. Qualora il numero dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, determinato in ambito distrettuale ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia superiore a quello risultante dalla sommatoria di tutti gli eleggibili da parte dei singoli Consigli dell'Ordine, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente regolamento, l'individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il Consiglio distrettuale di disciplina avviene nell'ambito dei primi dei non eletti all'interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l'attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all'assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti.</p> <p>5. Effettuate le determinazioni di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale ne cura la pubblicazione sul sito web istituzionale del proprio Ordine dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed ai singoli Consigli dell'Ordine del distretto.</p> <p>6. La pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine distrettuale ha valore di pubblicità notizia.</p>	<p>dell'Ordine circondariali del distretto, fissa il giorno e l'orario di inizio delle operazioni elettorali, che devono aver luogo entro il 15 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio distrettuale di disciplina in carica ed essere tenute contestualmente in tutto il distretto.</p> <p>2. Ogni Presidente di Consiglio dell'Ordine circondariale comunica al Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale senza ritardo il numero dei componenti del proprio Consiglio dell'Ordine.</p> <p>3. In esito a tale comunicazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale determina sia il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina da eleggere, sia quello dei componenti eleggibili da parte dei Consiglieri di ogni singolo Consiglio dell'Ordine.</p> <p>4. Qualora il numero dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, determinato in ambito distrettuale ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia superiore a quello risultante dalla sommatoria di tutti gli eleggibili da parte dei singoli Consigli dell'Ordine, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente regolamento, l'individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il Consiglio distrettuale di disciplina avviene nell'ambito dei primi dei non eletti all'interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l'attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all'assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti.</p> <p>5. Effettuate le determinazioni di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale ne cura la pubblicazione sul sito web istituzionale del proprio Ordine dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed ai singoli Consigli dell'Ordine del distretto.</p> <p>6. La pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine distrettuale ha valore di pubblicità notizia.</p>
--	---

Art. 11. Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti

1. Il Presidente del seggio, dopo aver dichiarato chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, allo scrutinio delle schede. Di tali operazioni è redatto verbale.
2. Tutti gli iscritti agli albi o elenchi tenuti dai Consigli dell'Ordine del distretto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate, conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, nonché tutto il materiale relativo alle votazioni dovranno essere custoditi presso gli uffici di segreteria del Consiglio dell'Ordine.
4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
5. Eseguito lo scrutinio, il Presidente del seggio ne dichiara il risultato e ne dà immediata comunicazione trasmettendo copia del verbale delle operazioni elettorali al Consiglio nazionale forense, al Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale ed ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Circondariali affinché ne provvedano alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.
6. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca in data compresa fra il 15 novembre ed il 1° dicembre presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine degli esiti delle votazioni. Immediatamente dopo il 31 dicembre il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per l'insediamento.
7. Nella prima riunione, dopo l'insediamento,

Art. 11. Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti

1. Il Presidente del seggio, dopo aver dichiarato chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, allo scrutinio delle schede. Di tali operazioni è redatto verbale.
2. Tutti gli iscritti agli albi o elenchi tenuti dai Consigli dell'Ordine del distretto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate, conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, nonché tutto il materiale relativo alle votazioni dovranno essere custoditi presso gli uffici di segreteria del Consiglio dell'Ordine.
4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
5. Eseguito lo scrutinio, il Presidente del seggio ne dichiara il risultato e ne dà immediata comunicazione trasmettendo copia del verbale delle operazioni elettorali al Consiglio nazionale forense, al Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale ed ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Circondariali affinché ne provvedano alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.
6. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca in data compresa fra il **16 dicembre ed il 31 dicembre** presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine degli esiti delle votazioni. Immediatamente dopo il 31 dicembre il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per l'insediamento.
7. Nella prima riunione, dopo l'insediamento, il Consiglio distrettuale di disciplina procede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti che, in caso di assenza del

<p>il Consiglio distrettuale di disciplina procede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti che, in caso di assenza del Presidente ne svolgono le funzioni subentrando secondo l'anzianità di iscrizione all'albo, e del Segretario. Il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'albo presiede la prima riunione.</p>	<p>Presidente ne svolgono le funzioni subentrando secondo l'anzianità di iscrizione all'albo, e del Segretario. Il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'albo presiede la prima riunione.</p>
---	---

Si dichiara la immediata esecutività della delibera mandando alla Segreteria per la comunicazione ai Consigli dell'Ordine e ai Consigli Distrettuali di Disciplina.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 31 marzo 2026

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà

